LA REGOLAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE

DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 102



LA NOZIONE DI FILIERA AGROALIMENTARE

Si intende far riferimento a tutto il percorso di eventi e cambiamenti che l'alimento subisce, a partire dalla produzione della materia prima, attraverso le trasformazioni, fino al consumo da parte dell'utente finale.

BILIBRALUNGA

- 1. PRODUZIONE AGRICOLA
- 2. LAVORAZIONE INDUSTRIALE
- 3. COMMERCIALIZZAZIONE
- 4. DISTRIBUZIONE (al dettaglio ovvero tramite GDO)
- 5. CONSUMO

FILIERA CORTA

- 1. PRODUZIONE AGRICOLA
- 2. CONSUMO

LA CONTRATTAZIONE DI FILIERA

Dal punto di vista giuridico, assumono interesse i rapporti negoziali, sia in senso orizzontale che in senso verticale, che legano i protagonisti della filiera, dai produttori ai consumatori, passando attraverso le figure intermedie dei trasformatori e distributori.

CONTRATTI DELLA FILIERA - intercorrenti soltanto tra gli operatori economici coinvolti nelle fasi della filiera agroalimentare. Disciplina attuale: d. Legislativo n. 102 del 2005.

CONTRATTI DI FILIERA - prevedono l'intervento pubblico, che si realizza tramite sovvenzioni e finanziamenti. Disciplina attuale: L. 289 del 2002, art 66.

PROTAGONISTI DELLA CONTRATTAZIONE - il ruolo determinante è svolto dalle organizzazioni di produttori cui è da sempre demandato il compito di stipulare accordi ed intese con le organizzazioni di trasformatori e distributori. Nella cornice di tali intese, si inseriscono i singoli contratti di coltivazione e vendita.

PRIMA DISCIPLINA L. 16 marzo 1988, n. 88 SCHEMA NORMATIVO DELLA CONTRATTAZIONE

- 1. Accordo inter-professionale tra l'associazione di produttori e l'associazione di trasformatori/distributori: carattere generale, linee guida, cornice che poteva anche avere attuazioni ed integrazioni a livello regionale
- 2. Contratto di coltivazione e vendita tra il singolo produttore e il trasformatore/distributore: condizioni specifiche del contratto, corrispettivo, quantitativo, qualità, tempi di consegna.

DISCIPLINA ATTUALE D. Legislativo 27 maggio 2005, n. 102

SCHEMA NORMATIVO DELLA CONTRATAZIONE

- 1. Intese di filiera
- 2. Contratti quadro
- 3. Contratti individuali di coltivazione, allevamento e fornitura

INTESE DI FILIERA - ART. 9

Esse sono concluse tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionali dei settori della produzione, della trasformazione, della distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Devono essere approvate dal MIPAAF.

Le intese possono definire:

Azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; modalità per valorizzare i prodotti di qualità; metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; azioni volte a perseguire condizioni di equilibrio e stabilità dei mercati.

NON possono MAI comportare restrizioni della concorrenza, ad eccezione di quelle che risultano da un programma previsionale e coordinato sul piano nazionale.

CONTRATTI QUADRO - ART. 10

Essi sono conclusi dalle organizzazioni dei produttori per ogni prodotto. Di regola si inseriscono all'interno di una intesa di filiera, ma laddove essa manchi, possono avere alle spalle un decreto ministeriale che disciplini gli aspetti generali.

Sono la cornice dei contratti individuali.

I contratti quadro devono:

Definire i criteri per stabilire le diversificazioni di prezzo in relazione alle caratteristiche dei prodotti; prevedere espressamente delle condizioni del contratto quadro da parte del contratto individuale costituisce un inadempimento di grave importanza ex art. 1453 e 1455 cc; individuare le cause di forza maggiore che impediscono il rispetto delle obbligazioni assunte dalle parti; stabilire le modalità di corresponsione dei contributi previsti; stabilire sanzioni ed indennizzi in caso di inadempimento contrattuale.

CONTRATTIINDIVIDUALI-ART. 13

Si tratta dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. La sussistenza di tali contratti costituisce criterio di preferenza per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole.

Le associazioni di categoria possono chiedere il ristoro dei danni subiti in seguito alla inadempienza da parte delle imprese delle disposizioni contenute nei contratti quadro.

I contratti individuali devono concludersi per iscritto

Ciascun contraente può recedere con preavviso di un anno, al termine di una campagna completa di consegne del prodotto.

Essi conservano efficacia anche in caso di cessione dell'azienda da parte di uno dei contraenti.

ALTRI ACCORDI - ART. 15

Si tratta di accordi tra produttori agricoli e imprese caratterizzati dal fatto di beneficiare di una stessa denominazioni di qualità o del segno Bio. Essi devono essere approvati dal MIPAAF e conclusi per un periodo non superiore a 3 anni.

Tali accordi possono avere ad oggetto esclusivamente:

Una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione di mercato; un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume dell'offerta; una concentrazione dell'offerta.

NON possono MAI comportare restrizioni della concorrenza.

I CONTRATTI DI FILIERA

Istituiti con l'art. 66 L. 289/2002: essi realizzano un programma di investimenti e prevedono la concessione di contributi e finanziamenti.

Collaborazione pubblico - privato. Interlocutori sono: il Ministero, i soggetti proponenti (soggetti collettivi operanti nel settore agroalimentare) ed i soggetti beneficiari (le imprese).